

Conclusioni della parte ricorrente

- annullare la decisione impugnata;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 27 marzo 2015 — FS/CESE**(Causa F-50/15)**

(2015/C 190/44)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* FS (rappresentanti: avv.ti L. Levi e A. Tymen)*Convenuto:* Comitato economico e sociale europeo (CESE)**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione di non confermare la ricorrente nelle sue funzioni di Capo unità e la richiesta di risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente patiti.

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione del 25 maggio 2014 del Presidente del Comitato economico e sociale europeo (CESE), la quale non conferma la ricorrente nelle sue funzioni di Capo unità;
- annullare la decisione del 25 maggio 2014, intitolata «Emendamento n. 2», recante riassegnazione della ricorrente a un impiego fuori inquadramento;
- in quanto occorra, annullare la decisione del 18 dicembre 2014, che respinge il reclamo della ricorrente del 21 agosto 2014;
- risarcire il danno materiale e morale patito dalla ricorrente;
- condannare il CESE alla rifusione di tutte le spese.

Ricorso proposto il 27 marzo 2015 — FR/AESA**(Causa F-51/15)**

(2015/C 190/45)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* FR (rappresentanti: avv.ti L. Levi e A. Blot)*Convenuta:* Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di licenziare il ricorrente al termine del suo periodo di prova e la domanda di risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente patiti.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione del 13 giugno 2014;
- se ed in quanto necessario, annullare la decisione del 18 dicembre 2014;
- per l'effetto, condannare al risarcimento del danno materiale patito dal ricorrente nel caso in cui il medesimo non fosse reintegrato all'interno dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA);
- condannare l'AESA a risarcire il danno morale patito, quantificato *ex aequo et bono* e stimato in via provvisoria in EUR 5 800;
- condannare l'AESA a farsi carico di tutte le spese.

Ricorso proposto il 7 aprile 2015 — ZZ/Commissione**(Causa F-52/15)**

(2015/C 190/46)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e A. Blot)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della Commissione recante il rigetto della domanda del ricorrente di essere prorogato nel servizio e, quindi, la conferma del collocamento a riposo d'ufficio di quest'ultimo con decorrenza dal 31 ottobre 2014, nonché la domanda di risarcimento dei danni materiali asseritamente subiti e della cifra simbolica di EUR 1 a titolo del danno morale subito.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione adottata dall'APN il 25 giugno 2014, che respinge la domanda di proroga nel servizio presentata dal ricorrente e, quindi, conferma il collocamento a riposo d'ufficio di quest'ultimo con decorrenza dal 31 ottobre 2014;
- annullare, se ed in quanto occorre, la decisione che respinge il reclamo del ricorrente, datata 10 dicembre 2014 e notificatagli il 29 dicembre 2014;
- risarcire il danno materiale patito dal ricorrente a seguito delle decisioni contestate;